

inaredis

Sindacato degli ingegneri e architetti liberi professionisti - dipendenti
www.inaredis.org - email: inaredis@gmail.com - inaredis@pec.it
Coordinamento Nazionale Inaredis

Cortesi Professionisti,

Come noto, grazie all'unione tra Inaredis, col suo inesauribile sostegno, e il Nostro Studio Legale, che cura e opera nella materia sin dall'anno 2012 ottenendo i noti successi giudiziari, si è continuato – nonostante i “revirement” improvvisi della Sezione Lavoro della Cassazione - a combattere in ogni modo le aggressioni sferrate da INPS nei Vs. confronti, percorrendo, negli anni, tutte le strategie difensive possibili.

Plurime strategie che hanno consentito - per oltre 15 anni! - di evitare, a Voi Professionisti già dotati di posizione contributiva obbligatoria, il pagamento esosissimo (rispetto a quanto dovrete a Inarcassa) e pensionisticamente improduttivo (non totalizzabile né cumulabile e previdenzialmente improduttivo) di contribuzione al fondo INPS Gestione Separata, la quale è cassa previdenziale a Voi del tutto estranea, per i noti motivi.

In questo lungo percorso giudiziario, le difese – di volta in volta - validamente configurate, sulla base di una lettura legittima e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sono state, via via, tutte “spuntate” da una Magistratura di vertice intervenuta a sostegno della “ragion di stato”, anche a costo di giungere a decisioni contraddittorie con sue precedenti pronunce, contrastanti con l'ordinamento giuridico previdenziale privato esistente, e poco sensibili a principi costituzionali fondamentali quali l'art.28 e l'art.3 della Costituzione.

Ma anche a fronte di tale impari “reazione statale”, Voi Professionisti, coraggiosi e indomiti, avete voluto proseguire la lotta col Nostro sostegno difensivo, che abbiamo sempre fornito in ogni occasione, con estremo entusiasmo e desiderio di veder fatta – finalmente - giustizia.

In questo spirito, il Nostro Studio Legale, ha individuato, negli anni, anche percorsi difensivi alternativi, quali – a esempio – sollevare questioni di illegittimità costituzionale sulle letture “viventi” delle norme proposte dalla Cassazione ovvero adire gli organi di giustizia comunitaria.

Sotto il primo profilo l'intenzione si è tradotta in azione che ha sortito la sentenza n.238 del 2022 con la quale la Corte Costituzionale, pur avendo confermato prevalente tutela alle superiori “ragioni finanziarie” di INPS, ha comunque aperto la strada a temi fondamentali per la soluzione della Vostra annosa problematica, quali:

1) l'aver indicato, il permanere dell'attuale ordinamento Inarcassa, quale elemento che impedisce alla Cassazione (v. note Sentenze Cass. Sez. Lavoro dicembre 2017 e ss. - Relatore Cavallaro + altri) di giungere a una decisione diversa da quelle finora adottate (e cioè statuire l'obbligo di versamento del soggetto a GS Inps nel caso in cui, per il lavoro libero professionale, l'ingegnere o l'architetto, in quanto al contempo dipendente, non possa iscriversi nei ruoli previdenziali di Inarcassa);

2) la necessità di evitare il crearsi di posizioni previdenziali costituite da annualità numericamente minime (in particolare, inferiori a cinque) versate presso Gestione Separata Inps e del tutto inidonee a produrre un effetto previdenzialmente positivo (c.d. contributi silenti), indicando la via della ricongiunzione, meramente volontaria anche in quanto onerosa, come l'unica possibile per dare un senso previdenziale a tali versamenti, evitando spezzettamenti della posizione previdenziale su ben 3 casse diverse.

Sotto il secondo profilo, in sinergia e col prezioso supporto dell'Associazione Inaredis, abbiamo nel cassetto già pronti i ricorsi per adire le giurisdizioni comunitarie.

Azioni che, finora, non sono state promosse per il solo fatto che esiste tutt'ora una seria interlocuzione col Parlamento (in particolare, con Onorevoli della Camera dei Deputati) volta alla presentazione, in Commissione Lavoro, di una nuova proposta di legge da noi elaborata e finalizzata, appunto, a modificare la Legge 6/1981 nelle parti in cui essa continui a prevedere l'anacronistico divieto di iscrizione, nei ruoli previdenziali Inarcassa, dei Liberi Professionisti esercenti libere professioni con iscrizione ad Albo e, al contempo, titolari di posizione previdenziale obbligatoria presso INPS per la diversa e contestuale attività di dipendente pure svolta.

Sul così ricostruito complessivo quadro delle azioni promosse e promovende, al fine di prendere il tempo necessario per portare a compimento i due predetti grandi "progetti", si è intrapresa, nelle more, la via difensiva dell'eccezione di prescrizione che, inizialmente, ha colto alla sprovvista INPS.

Tanto che, con riferimento a molte delle annualità di pagamento pretese (dal 2005 al 2014), detta eccezione è stata pienamente accolta dalla Magistratura di merito e – ahimé! – anche di Cassazione, non potendo quest'ultima, in tal caso, dare spazio a letture "creative" di norme chiarissime e per nulla interpretabili, quali sono quelle in tema di prescrizione previdenziale di natura imperativa e irrinunciabile, e quelle sulla decorrenza dei termini.

Per tale ragione, dunque, abbiamo fondato, su tale linea difensiva, la proponibilità dei ricorsi giudiziali avverso gli Avvisi di Pagamento ricevuti negli ultimi anni.

Tuttavia, anche con riferimento a tale innegabile e innegata linea difensiva è intervenuto un "evento" imprevisto e imprevedibile, quale è stata la Pandemia 2020/2021, in occasione della quale si è – giustamente – riconosciuta la sospensione dei termini di pagamento a favore dei cittadini (e,

dunque, anche di INPS nella riscossione) con specifico riferimento ai soli termini che sarebbero scaduti nel periodo del lockdown e della situazione emergenziale.

Stante la straordinarietà della misura, era palese che la stessa avrebbe potuto avere applicazione solo nei limiti sopradescritti.

Ma, anche con riferimento a tale argomento normativo, abbiamo assistito a un intervento “normativo” della Magistratura a sostegno delle Casse di INPS: nonostante molti giudici di primo grado, sia di natura tributaria che civile, avessero infatti statuito l’applicabilità di detta sospensione nei limiti sopra descritti (doc.1), e sulla cui onda anche questo Studio ha coraggiosamente sostenuto tale linea difensiva, nel Gennaio 2025 è intervenuta l’Ordinanza Cass. Sez. I n. 960/2025 (doc.2) la quale, richiamando *“il dato generale della disposizione data dall’art.67 Dl 18 del 2020 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale previsto dall’art.12 comma 1 D. Lgs. 159 del 2015”*, ha statuito che *“i termini di sospensione si applic[herebbero] non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determin[erebbe] uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”*.

Da tale sentenza, Inps e i suoi uffici hanno ritenuto confermato il principio secondo cui la sospensione Covid dei termini pari a 311 giorni debba essere applicata “a cascata”, e cioè anche su tutti i termini di scadenza di pagamento maturati e maturandi al di fuori del periodo emergenziale; giungendo così all’aberrante effetto per cui, mentre nei due periodi emergenziali (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - 129 giorni; ovvero dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - 182 giorni), i termini effettivamente scadenti all’interno hanno usufruito, in misura minimale, di tale beneficio sospensivo (e, comunque, inferiore alla sospensione massima di 311 gg. concessa dalla legge), i termini scadenti in periodi ormai del tutto lontani dal periodo emergenziale vengono invece a beneficiare del massimo effetto sospensivo, consentendo così a un DL emergenziale di modificare, di fatto e temporaneamente, una norma del Codice Civile e leggi ordinarie e imperative sulla decorrenza della prescrizione.

Aberrazione che tuttavia andrebbe, comunque, a terminare con gli avvisi di pagamento relativi alle annualità 2021 e successive (già per il 2021, infatti, il *dies a quo* del termine è stato il 15 giugno 2022).

Invero, la lettura della norma proposta dalla “giovane” ordinanza va contestualizzata alla fattispecie in cui è stata pronunciata (si trattava di un termine di prescrizione che scadeva in pieno periodo emergenziale, e non dopo la fine del periodo di sospensione) e infatti lascia molti spazi valutativi a differente interpretazione per tutte le annualità i cui termini sarebbero scaduti al di fuori dell’arco di tempo coperto dalla sospensione.

Se questo è l’attuale quadro giurisprudenziale da ultimo formatosi, purtroppo nuovamente in contrasto con quello normativo, le azioni contro l’avviso di addebito 2017 inducono,

responsabilmente, a fare una valutazione sostanziale e strategica, mirata a limitare esborsi ingiustificati e, al contempo, a verificare se la contribuzione pretesa da INPS possa, comunque, avere un senso, anche solo temporaneo.

In altre parole, considerando che è ormai certa la ricongiungibilità pur se onerosa, presso Inarcassa, dei versamenti effettuati su GS Inps, per chi di Voi non si trovi già in pensione di vecchiaia come dipendente ed essendo le Vostre posizioni previdenziali ancora potenzialmente idonee a costituire una pur minima posizione pensionistica anche presso GS Inps, appare giuridicamente poco sostenibile la proposizione di un Giudizio di Opposizione all'avviso di addebito 2017, stante la posizione assunta dalla Cassazione sul tema della prescrizione (invero, in applicazione dell'art.55 RDL1827/1935, l'annualità 2017 sarebbe prescritta già nel giugno 2023) e l'impossibilità di sostenere, quantomeno in astratto, l'improduttività previdenziale del versamento preteso da GS Inps, anche considerando gli oneri difensivi che sareste costretti ad affrontare, quantomeno per avvisi di addebito aventi a oggetto pretese di ammontare contenuto.

Per tali casi, rappresenta dunque la **migliore strada percorribile, *rebus sic stantibus*** (e cioè finché non si realizzino le azioni parlamentari e/o comunitarie sopra esposte) e **con specifico riferimento alla sola annualità 2017**, la presentazione di una **istanza di rateizzazione NON ABDICATIVA DEL DIRITTO DI RIPETIZIONE DELLA SOMMA**, mediante F24, accompagnando il pagamento con missiva raccomandata esprimente volontà di ripetere le somme che risultassero, nel prosieguo, indebitamente versate ovvero improduttive di effetti pensionistici se non sostenendo onerose ricongiunzioni facoltative; rateizzazione massima da portare avanti anche in attesa che intervenga, magari, anche una rottamazione Governativa, con tutti i conseguenti benefici.

Tale versamento, inoltre, apporterebbe un innegabile beneficio fiscale, essendo, la contribuzione, interamente deducibile dalla base imponibile.

Tale strategia – sia chiaro - non rappresenta un “deporre le armi”, in quanto prevede contestualmente di procedere, per ciascuno di Voi, a una revisione generale di tutte le successive annualità eventualmente dovute e finora non richieste da INPS, rispetto alle quali il nostro Studio indicherà modalità specifiche per ottenere una consistente riduzione delle sanzioni.

Parimenti, esistono anche dei percorsi giuridici in grado di evitare di essere oggetto di azioni di recupero GS Inps, così da evitare il versamento “inutile” di ulteriori annualità a GS Inps.

Di entrambe le due linee di azione sarà possibile parlare con ciascuno di voi singolarmente, previa ricostruzione esatta della Vostra situazione lavorativa (dipendente e/o autonoma) e previdenziale (gestione dipendenti, gestione separata INPS e/o Inarcassa).

Purtroppo, nel momento in cui si è proposto il Gerarchico avverso l'annualità 2017 era ancora del tutto aperta la possibilità di sostenere l'applicazione, in modo restrittivo, della sospensione Covid

della prescrizione, essendo l'ordinanza 960/2025 giunta, infatti, a Gennaio 2025 allorché, dunque, già i Ricorsi Gerarchici erano stati tutti presentati.

Ma per le annualità successive adoteremo strategie preventive vincenti e normativamente sostenute.

Con la presente, Vi chiediamo, altresì, di comunicarci se siete interessati alla partecipazione all'azione collettiva innanzi alle magistrature comunitarie, in fase di preparazione, e a procedere con la strategia stragiudiziale di revisione generale della propria posizione, come sopra ipotizzata: in tal caso Vi invitiamo a procedere quanto prima alla iscrizione presso il Sindacato Inaredis, in quanto saremo a Vs. disposizione per compiere tutte le attività, già dai primi giorni del mese di maggio 2026.

Nel ringraziarVi per la fiducia pluriennale accordataci, restiamo in attesa di Vostro cenno di riscontro sulle strategie proposte, fiduciosi e sempre più convinti che, prima o poi, giustizia sarà fatta e fino in fondo!

Cordialità

Avv. Chiara Mestichelli

Inaredis

Il Presidente p.t.

